



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

Approvato dalla Giunta dei Sindaci dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin con deliberazione del 1° marzo 2024, n. 10



Indice del Regolamento

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Titolarità	3
Art. 3 - Capienza	3
Art. 4 – Orari del servizio e calendario	3
Art. 5 – Chiusure	4
Art. 6 – Soggetti ammessi al servizio	4
Art. 7 – Domande di ammissione al servizio	6
Art. 8 – Graduatoria e criteri di ammissione	6
Art. 9 – Ammissione	8
Art. 10 – Controlli	8
Art. 11 – Assenze	9
Art. 12 – Ambientamento	9
Art. 13 – Dimissioni	9
Art. 14 – Frequenza, accompagnamento e ritiro	10
Art. 15 – Allontanamento in caso di malattia	10
Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria	10
Art. 17 – Dieta	11
Art. 18 – Sicurezza e divieti	11
Art. 19 – Quota mensile di contribuzione	12
Art. 20 –Informazione e partecipazione delle famiglie	12
Art. 21 – Disposizioni finali	12



Art. 1 – Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione dei nidi d'infanzia presenti nel territorio dell'Unité Grand-Combin, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
- 2. Il nido d'infanzia, erogato nella struttura di Variney (Gignod) è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, residenti in Valle d'Aosta, prioritariamente nei Comuni dell'Unité Grand-Combin, con la funzione e scopo di:
 - promuovere il loro benessere psicofisico;
 - favorire la loro crescita armonica, lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
 - offrire loro un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
 - sostenere ed affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;
 - prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

Art. 2 – Titolarità

1. L'Unité Grand-Combin (di seguito anche Ente), in collaborazione con i Comuni del proprio comprensorio, è titolare del servizio di nido d'infanzia, erogato tramite appaltatori esterni, gestione diretta e convenzione.

Art. 3 - Capienza

- 1. La capienza del servizio è stabilita dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta che, con proprio provvedimento, autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.
- 2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 4 – Orari del servizio e calendario

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi dal 1° settembre sino al 31 agosto dell'anno solare successivo.



- 2. L'orario quotidiano di funzionamento, di norma, è fissato in 10 ore, per un massimo di cinque giorni settimanali, con le seguenti modalità di fruizione:
 - tempo pieno (10 ore giornaliere da fruire dalla 7.30 alle 17.30);
 - tempo parziale (30 ore settimanali, da fruire nell'orario compreso tra le dalle 7.30 alle 14.30).
- 3. La scelta della modalità di fruizione è unica, tra quelle sopra indicate, fatte salve richieste specifiche, motivate con relazione dell'assistente sociale rilasciate ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.
- 4. L'effettivo orario di funzionamento del servizio è definito dall'Ente, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e della sostenibilità del servizio.
- 5. L'orario di frequenza è concordato con la famiglia in fase di inserimento.
- 6. L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato e potrà subire variazioni, solo previo accordo con il coordinatore del servizio e compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.
- 7. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del bambino per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.

Art. 5 – Chiusure

- 1. Il calendario annuale di funzionamento del nido prevede l'apertura di 48 settimane sulla base delle disposizioni regionali in materia.
- 2. Le effettive chiusure del servizio sono definite dall'Ente in accordo con il coordinatore del servizio, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza.
- 3. L'orario di apertura del servizio (di cui all'art. 4 del presente regolamento) potrebbe subire variazioni a causa di eventi non prevedibili e causa di forza maggiore.
- 4. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di chiudere le strutture ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi di manutenzione degli stabili. In tal caso, l'Ente stesso fornirà un congruo preavviso all'utenza, la cui quota di contribuzione verrà proporzionalmente ridotta.

Art. 6 – Soggetti ammessi al servizio

- 1. Sono ammessi al servizio di nido d'infanzia, su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, i minori di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
- 2. Sono requisiti essenziali per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio:
 - la nascita del/la bambino/a;



- la residenza del/la bambino/a in un Comune della Valle d'Aosta, requisito che dovrà essere mantenuto durante l'intero arco di permanenza presso il nido d'infanzia, pena le dimissioni d'ufficio del/la bambino/a.
- 3. L'accettazione di eventuali richieste di iscrizione di bambini/e non residenti in Valle d'Aosta è subordinata alle seguenti condizioni:
 - dovrà essere residuale rispetto all'utenza residente, alla quale è comunque garantita priorità di accesso al servizio;
 - nel caso in cui successivamente all'inserimento di un minore non residente in Valle d'Aosta dovesse essere approvata una nuova graduatoria, il permanere dell'scrizione temporanea è subordinato alla disponibilità di posti nel servizio, in mancanza della quale, l'Ente gestore si impegna a fornire un preavviso di 30 giorni per le dimissioni.
- 4. L'inserimento del minore al nido è effettuato sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria, redatta ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.
- 5. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza al nido è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima.
- 6. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
- 7. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
 - a) bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;
 - b) bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
 - c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 - d) bambini affidati a parenti o a terze persone;
 - e) famiglie monogenitoriali (per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a).
 - Le condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), e c) devono essere attestate dall'équipe sociosanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa con apposita relazione entro i termini stabiliti dell'Ente gestore per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili.



- 8. L'inserimento dei minori che versino nelle situazioni problematiche di cui al comma 7, lettere a), b), e c) può essere effettuato, in presenza di posti vacanti, in qualsiasi periodo dell'anno, anche al di fuori delle graduatorie in corso di validità.
- 9. L'Ente può richiedere, agli uffici regionali competenti, la possibilità di integrare temporaneamente l'autorizzazione di n. 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari, psicologici o di disabilità.
- 10. Non sono ammessi al servizio di nido d'infanzia i minori appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso.
- 11. È facoltà della Giunta dell'Unité ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.

Art. 7 – Domande di ammissione al servizio

- 1. Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate con le modalità e secondo le tempistiche stabiliti dall'Ente, come da indicazioni rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente.
- 2. Ad ogni domanda presentata verranno assegnati i punteggi previsti all'art. 8 del presente regolamento, al fine di redigere la graduatoria di inserimento.
- 3. La domanda di ammissione può essere rinnovata/integrata in caso di situazione lavorativa e familiare più vantaggiosa, ai fini del riconoscimento di un maggiore punteggio in occasione della formazione di una nuova graduatoria.
- 4. Per i minori già inseriti per i quali si intenda richiedere il trasferimento presso altra struttura dovrà essere presentata una nuova domanda.
- 5. I minori già ammessi al servizio gli anni precedenti, mantengono l'iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell'infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
- 6. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia abbia precedentemente rinunciato al posto.
- 7. I minori utilmente collocati nella graduatoria e non ammessi al servizio entro la scadenza della medesima, se ancora interessati al servizio, debbono ripresentare istanza.

Art. 8 – Graduatoria e criteri di ammissione

1. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.



- 2. L'Unité provvede a comunicare la collocazione in graduatoria ai singoli utenti; la graduatoria, con i dati anonimizzati attraverso l'attribuzione di un codice, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.
- 3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (provvisoria) chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione.
- 4. Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la graduatoria definitiva degli ammessi è approvata con determinazione del Responsabile del servizio con cadenza annuale.
- 5. La graduatoria così formata conserva validità sino all'approvazione di quella successiva.
- 6. In caso di un congruo numero di posti vacanti e di mancanza di candidati nelle graduatorie esistenti per singolo nido sarà facoltà dell'Ente, sentiti i coordinatori pedagogici, accettare domande di inserimento anche al di fuori dei termini definiti.
- 7. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi, considerando la situazione del minore al momento della presentazione della domanda di ammissione:

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI	PUNTI
Per ogni genitore lavoratore dipendente o autonomo a tempo pieno o con contratto superiore a 30 ore	5
Per ogni genitore lavoratore con contratto parziale	2,5
Per ogni genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione professionale	1
Per ogni genitore non residente nell'Unité ma con sede lavorativa nell'Unité	0,5
SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE	
Per ogni figlio minorenne oltre all'iscritto all'asilo nido	1
Bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992	10
Bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate	10
Bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica	10
Bambini affidati a parenti o a terze persone	10
Famiglie monogenitoriali	10



RESIDENZA	
Residenza del minore nell'Unité	50
ALTRO	
Nuova domanda di un minore inserito nella precedente graduatoria e non contattato	3

8. A parità di punteggio, acquisito con i precedenti criteri, le domande verranno ordinate secondo la data di nascita del bambino dando la priorità al minore nato prima.

A parità di data di nascita le domande verranno ordinate in base all'ora di nascita.

9. I minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto mese, previa verifica di disponibilità di posti.

Art. 9 – Ammissione

- 1. L'assegnazione dei posti disponibili avviene seguendo l'ordine della graduatoria.
- 2. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha a disposizione 5 giorni lavorativi per:
 - accettare l'inserimento;
 - in caso di graduatoria ordinaria posticipare motivatamente per una sola volta l'ammissione al servizio non oltre l'inizio del nuovo anno socio-educativo, mantenendo la stessa posizione in graduatoria;
 - in caso di graduatoria straordinaria posticipare motivatamente per una sola volta l'ammissione al servizio non oltre i termini di approvazione della/delle graduatorie/e.
- 3. La rinuncia al servizio comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria in corso di validità.

Art. 10 – Controlli

- 1. Vengono effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.
- 2. Nel caso si rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.
- 3. Si veda inoltre quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento in punto di dimissioni.



Art. 11 – Assenze

- Le assenze del minore per motivi di salute o altri motivi devono essere comunicate entro le ore 9.00 al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio in funzione dei minori presenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza del minore entro tale ora, il personale della struttura potrà attivare la procedura "anti-abbandono" e contattare telefonicamente i genitori per una verifica.
- 2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore del servizio i periodi di ferie della famiglia possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo, utilizzando l'apposita modulistica.
- 3. I genitori degli utenti possono fruire, per 15 giorni anche frazionabili, durante l'anno socio-educativo, di una riduzione della quota di partecipazione per ferie e/o malattia: tale riduzione è effettuata in ventiduesimi. I giorni spettanti vengono riproporzionati in base al mese di inserimento e di dimissione dal servizio.

Art. 12 – Ambientamento

- 1. Ai fini dell'ingresso del minore al nido d'infanzia, è richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È richiesta, per ogni minore, la presentazione della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della normativa vigente. In mancanza di tale documentazione, il minore non potrà essere accolto al nido.
- 2. L'ambientamento del minore al nido d'infanzia deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore o di una persona comunque familiare al minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento.
- 3. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento, entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi, comporta la perdita del diritto all'ammissione.
- 4. Nel periodo di ambientamento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.

Art. 13 – Dimissioni

1. Nel corso della permanenza del minore al nido, potranno essere disposte le dimissioni dello stesso in caso di:



- dichiarazioni mendaci o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presentati al momento della domanda di ammissione al nido;
- ripetuta inosservanza dell'orario di entrata e di uscita;
- assenza ingiustificata superiore a 30 giorni consecutivi;
- morosità nel pagamento della retta mensile di frequenza per un periodo superiore a tre mesi anche non consecutivi;
- mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
- 2. Il genitore che intende ritirare il minore dal nido d'infanzia è tenuto a fornire un preavviso scritto di almeno 15 giorni. In caso contrario il genitore è tenuto a versare la retta corrispondente ai 15 giorni di cui sopra.

Art. 14 – Frequenza, accompagnamento e ritiro

- 1. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e garantire il buon funzionamento del servizio.
- 2. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza degli orari di entrata ed uscita concordati.
- 3. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del/la bambino/a per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
- 4. All'uscita i/le bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al nido. Non possono essere in ogni caso consegnati ai minori di 18 anni.
- 5. Qualora i genitori o le persone maggiorenni di cui al precedente comma siano impossibilitati al ritiro del minore al momento dell'uscita dal nido, i genitori devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - provvedere affinché la persona delegata per l'occasione al ritiro del bambino sia maggiorenne e si presenti al nido munita di documento di identità.

Art. 15 – Allontanamento in caso di malattia

1. Nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, il coordinatore del servizio o il personale educativo avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro del minore dal nido.

Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria



- 1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
- 2. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale del nido d'infanzia deve procedere, come previsto dalla normativa vigente, alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica, che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbiano fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del minore.

Art. 17 - Dieta

- 1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in accordo con l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, tenendo conto delle esigenze dei bambini.
- 2. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia deve presentare relativa prescrizione medica (pediatra di famiglia o altro specialista dell'Azienda U.S.L.) contenente indicazioni relative alla dieta più adatta al bambino.
- 3. Il certificato medico di cui al comma 2 deve contenere le date di inizio e di termine della prescrizione.
- 4. I menù promuovono un'alimentazione varia ed equilibrata e rispettano, per quanto compatibile con le esigenze organizzative del servizio, le differenze culturali.
- 5. Le richieste di variazioni al menù derivanti da ragioni etico-religiose o culturali devono essere corredate da apposita autocertificazione. La dieta differenziata è accordata, fatti salvi gli eventuali limiti organizzativi e/o economici, derivanti dall'approvvigionamento delle derrate necessarie.

Art. 18 – Sicurezza e divieti

- 1. L'accesso al nido non è consentito agli estranei, cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzati dal coordinatore.
- 2. Non è consentito ai genitori portare e/o somministrare propri alimenti di alcun genere ai bambini all'interno del nido, salvo la fornitura diretta di specifici prodotti alimentari in presenza di patologie, certificate dal medico, che richiedano diete particolari.
- 3. È fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria ed altrui incolumità anche riferita all'ingeribilità accidentale degli stessi.
- 4. Si richiede che i bambini non indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini e monili simili; in ogni caso il gestore non è responsabile degli oggetti di valore o capi di pregio indossati dai bambini ed eventualmente smarriti o deteriorati.



Art. 19 – Quota mensile di contribuzione

- 1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.
- 2. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia, successivamente individuata quale "retta", nonché le eventuali detrazioni, sono stabilite dall'Ente secondo le disposizioni dettate dalle direttive regionali, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo famigliare (ISEE minorenni).
- 3. I genitori o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE al momento dell'accettazione all'inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l'applicazione della quota di contribuzione massima.
- 4. Nel caso di variazione della composizione del nucleo famigliare che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori possono presentare la nuova dichiarazione ISEE per ottenere la rideterminazione della retta, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
- 5. La retta è interamente dovuta dal primo giorno di ambientamento del bambino. Nel caso in cui l'ambientamento inizi nel corso del mese o in caso di ritiro nel corso del mese, la quota mensile dovuta è riproporzionata.
- 6. Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Dirigente del Servizio. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente.
- 7. È prevista una detrazione del 50% sulla quota dei figli oltre al primo frequentanti contemporaneamente l'asilo nido.

Art. 20 –Informazione e partecipazione delle famiglie

1. La partecipazione delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia è garantita secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.

Art. 21 – Disposizioni finali

- 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Ente.